

STATUTI
della
FEDERAZIONE DEI VITICOLTORI
della
SVIZZERA ITALIANA

FEDERVITI

(Versione aprile 2013)

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1. Fra i viticoltori del Canton Ticino e della Mesolcina: si é costituita una associazione sotto il nome di "Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana -FEDERVITI-" ai sensi degli art. 60 del CCS. La sede della Federazione si trova presso il segretariato cantonale.

Art. 2. La durata della Federazione é illimitata.

Art. 3. La Federazione ha per scopo di promuovere la viticoltura ecologica e di curare gli interessi generali dei viticoltori affiliati. La Federazione collabora con le organizzazioni similari e in particolare con:

- la Federazione Svizzera dei Viticoltori,
- l'Interprofessione del vino Svizzero,
- le Interprofessioni Regionali come pure con gli esponenti della D.O.C. , della ricerca, della consulenza viticola ed enologica, nonché nell'ambito del commercio, propagandando il consumo dei vini prodotti nel Cantone e in Mesolcina.

Essa organizza, attraverso le sezioni o direttamente, corsi di istruzione e formazione continua, conferenze, visite, dimostrazioni, degustazioni, concorsi e ogni altra iniziativa tendente a sviluppare la formazione professionale dei viticoltori e a divulgare gli effetti benefici di un consumo moderato di vino. Essa collabora alle trattative per il pagamento di prezzi equi per le uve prodotte nella regione dai viticoltori membri, tramite i propri rappresentanti in seno all'Interprofessione della Vite e del Vino Ticinese (IVT) e in accordo con il Comitato direttivo cantonale. Compete al viticoltore la produzione di uve enologicamente di qualità e di favorire metodi colturali rispettosi dell'ambiente.

DISPOSIZIONI GENERALI

Soci

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato. Tutti i viticoltori e i simpatizzanti possono entrare a far parte della FEDERVITI tramite l'adesione a una o più sezioni della stessa.

Art. 5. Le sezioni della FEDERVITI sono cinque: Biasca e Tre Valli, Bellinzona e Mesolcina, Locarno e Valli, Lugano, Mendrisio. Esse operano nella piena autonomia e sono libere di scegliere gli argomenti, i tempi e le priorità per la formazione dei viticoltori, con particolare riguardo all'art.3. Le sezioni che desiderano aderire alla FEDERVITI devono presentare domanda scritta al Comitato direttivo cantonale.

Art. 6. Le sezioni perdono la loro qualità di soci della Federazione per dimissione o per esclusione. Le dimissioni devono essere indirizzate al Comitato direttivo cantonale. L'esclusione di una sezione può essere decretata dal Comitato direttivo cantonale in caso di inadempienza dei suoi doveri o per aver portato danno alla Federazione. Contro questa decisione è data possibilità di ricorso alla Assemblea dei Delegati. I soci dimissionari perdono ogni diritto.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7. Organi della Federazione sono:

- 1.- L'Assemblea dei Delegati
- 2.- Il Comitato direttivo cantonale
- 3.- La Commissione di revisione

L' ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 8.-L'Assemblea si compone dei delegati designati da ogni sezione.

Ogni sezione ha diritto di base a 3 delegati. Oltre a questi ha diritto a un altro delegato ogni 30 ettari di superficie vitata o frazione superiore della metà nella giurisdizione rappresentata.

Ogni delegato può rappresentare due voti.

Art. 9. - L'Assemblea è convocata una volta all'anno, entro il mese di giugno, in località fissate dal Comitato direttivo cantonale. Assemblee straordinarie possono essere convocate su decisione della maggioranza del Comitato direttivo cantonale o dietro domanda di almeno due sezioni. Le decisioni prese dall'Assemblea sono valide con la maggioranza dei due terzi dei votanti, arrotondata al numero intero superiore.

Art. 10.-All'Assemblea competono:

- a) La nomina e la revoca del Comitato direttivo cantonale, del suo Presidente e della Commissione di Gestione

- b) L'ammissione di nuove sezioni
- c) La fissazione delle quote annuali di affiliazione (tassa cantonale)
- d) L'approvazione e la revisione degli statuti
- e) La decisione sui ricorsi, le ammissioni, le fusioni e le esclusioni delle sezioni
- f) La delibera sui problemi che le sono sottoposti dal Comitato direttivo cantonale o su proposte presentate dalle sezioni o dai soci almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa
- g) La decisione di sciogliere la FEDERVITI

COMITATO DIRETTIVO CANTONALE

Art. 11. Il Comitato direttivo cantonale si compone di un membro per sezione e del Presidente cantonale. Esso assume la gestione della Federazione nonché di tutti i lavori correnti che non siano espressamente demandati dalla legge, dallo statuto o da altro organismo. Esso delibera a maggioranza, presente la metà più uno dei suoi membri, tiene il verbale delle sedute e provvede a indennizzare i presenti.

Art. 12. Esso nomina il suo vicepresidente scelto fra i rappresentanti delle Sezioni e il segretario-cassiere. Il segretario-cassiere può essere al di fuori del Comitato direttivo cantonale. I membri del Comitato direttivo cantonale sono rieleggibili. Il Comitato direttivo cantonale può delegare ad una o più commissioni una parte dei suoi compiti particolarmente tecnici.

Art. 13. Il Comitato direttivo cantonale rappresenta la FEDERVITI di fronte a terzi, convoca l'Assemblea dei Delegati, elabora i regolamenti necessari e le convenzioni da stipulare con terzi, applica le sanzioni e cura lo sviluppo della Federazione.

Art. 14. Il Presidente cantonale convoca il Comitato direttivo cantonale e fissa l'ordine del giorno. Le decisioni del Comitato direttivo cantonale sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità., il Presidente ricerca il consenso e il suo voto è decisivo. Il segretario-cassiere tiene i verbali, i rapporti, la contabilità, riscuote le tasse cantonali dalle Sezioni e cura i pagamenti.

Art. 15. Il Presidente, il vicepresidente ed il segretario/cassiere costituiscono l'ufficio di presidenza. Le firme collettive del Presidente o, in assenza, del vice presidente e del segretario cassiere impegnano la Federazione di fronte a terzi. Il Comitato direttivo cantonale fissa le diarie e gli onorari per i suoi membri e per il suo segretario-cassiere. Provvede pure a indennizzare i propri delegati per la presenza alle riunioni a livello nazionale.

COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 16. L'Assemblea nomina ogni anno la Commissione di Gestione composta da 3 membri. Ogni anno uno dei membri può essere sostituito. Alla Commissione spetta la verifica dei conti. Del risultato della verifica è fatto rapporto scritto all'Assemblea dei Delegati.

FINANZIAMENTO E DIVERSI

Art. 17. La cassa sociale è alimentata dalle quote annuali dei soci in base alla loro superficie vitata oppure numero di ceppi. Le quote sono percepite dalle sezioni.

Art. 18. L'esercizio amministrativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre,

Art. 19. Gli impegni della Federazione sono coperti soltanto dal patrimonio sociale: ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 20. In caso di scioglimento, il patrimonio della società passa a una associazione con scopi analoghi.

Art. 21. La revisione degli statuti e lo scioglimento della Federazione possono essere decisi dall'Assemblea dei Delegati con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Art. 22. Associazioni di categoria. La FEDERVITI Cantonale, sentite le sezioni ed in certe circostanze anche i partners Vitivinicoli, nomina i suoi rappresentanti nelle varie associazioni interprofessionali cantonali e confederate.

Art. 23. La Federazione fa parte della famiglia dei produttori in seno alla Federazione Svizzera dei Viticoltori. Inoltre essa è parte integrante delle Associazioni Corporative Svizzere di categoria e dell'Interprofessione del vino Svizzero.

Art. 24. Le pubblicazioni concernenti la FEDERVITI sono fatte, secondo le necessità, sull'organo ufficiale del settore agricolo o su altri organi interessati.

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei delegati del 20 aprile 2013.
Assemblea tenutasi a Magadino, presso Aeroporto di Locarno.

FEDERAZIONE DEI VITICOLTORI DELLA SVIZZERA ITALIANA

Il Presidente

Il Segretario

G. Maddalena

L. Spina